

Rep. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Pratica n. \_\_\_\_\_ C



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

**UO GENIO CIVILE DI PADOVA**

***Disciplinare di concessione***

Con il presente atto, sottoscritto dalle parti in segno di accettazione di tutto il suo contenuto,

tra

il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Padova, \_\_\_\_\_ per conto della Giunta Regionale del Veneto,

e

la Ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_  
si conviene e si stipula quanto segue:

**ARTICOLO 1 – Oggetto della concessione**

La concessione, richiesta dal \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_, ha per oggetto la temporanea cessione dei prodotti spontaneamente nascenti sulle scarpate e sommità arginali in \_\_\_\_\_ idraulica del fiume \_\_\_\_\_ in Comune di \_\_\_\_\_ (..), dal confine con il Comune \_\_\_\_\_ (..) al confine con il Comune di \_\_\_\_\_ (..) **per complessivi Ha.** \_\_\_\_\_ della durata di anni 6 (sei), compatibilmente con la viabilità e servitù di passaggio in uso.

La concessione per sfalcio dei prodotti erbosi sulla superficie demaniale risultante dalla stima in possesso di questo Ufficio, che riguarda lo sfalcio dell'erba, la raccolta e il successivo carico e trasporto fuori dalle pertinenze idrauliche, si riferisce al **Lotto di sfalcio n. .. di Ha.** \_\_\_\_\_

Le superfici oggetto della concessione sono quelle indicate nell'allegato B al presente disciplinare, superfici che possono anche non corrispondere allo stato dei luoghi per mancato aggiornamento dei dati catastali; la concessione s'intende data a corpo e non a misura, senza alcuna garanzia dell'estensione e della qualità delle cose concesse, intendendosi i riferimenti catastali e le sezioni tipo solo indicativi dell'ubicazione del bene demaniale concesso.

**ARTICOLO 2 – Termine per l'inizio e la fine delle attività di sfalcio**

E' fatto obbligo alla Ditta concessionaria di comunicare in forma scritta prima di ogni campagna agraria la data d'inizio delle operazioni di taglio, di raccolta e di allontanamento dalle pertinenze idrauliche dei prodotti spontaneamente cresciuti lungo dette aree con un preavviso di almeno 10 giorni all'Autorità Idraulica affinché la stessa possa esercitare la sorveglianza durante la loro esecuzione ai sensi del successivo art. 5. Lo sfalcio completo, sull'intera superficie in concessione, dovrà essere eseguito con mezzi idonei e a norma di sicurezza almeno due volte l'anno: di norma il primo entro il 15 giugno e il secondo entro il 30 settembre con un intervallo di almeno 45 gg.

Questa Amministrazione potrà, per motivate esigenze, richiedere lo sfalcio dei prodotti erbosi anche in altri periodi con preavviso di 5 gg. ed il concessionario dovrà ottemperare senza eccezioni né diritto ad alcun compenso. E' onere della Ditta concessionaria tagliare gli arbusti presenti nell'area oggetto di

concessione, contemporaneamente alle operazioni di sfalcio e comunque entro il primo anno della concessione.

### **ARTICOLO 3 – Prescrizioni generali**

La concessione è soggetta alle seguenti inderogabili condizioni:

- 1) la presente concessione viene rilasciata nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati e pubblici. Sono altresì fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento oggetto della presente concessione.
- 2) l'Amministrazione concedente declina ogni responsabilità in ordine agli eventuali danni cui le opere, oggetto della concessione, potessero trovarsi esposte a causa dei livelli idrometrici e/o dei fenomeni erosivi del corso d'acqua interessato, ovvero per effetto di lavori di sistemazione idraulica.
- 3) qualsiasi attività, opera od intervento che modifichi, anche parzialmente e limitatamente, lo stato dei luoghi o dei manufatti, così come concessi sulla base del presente atto, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione concedente;
- 4) è vietata la variazione di destinazione d'uso della concessione e delle aree demaniali utilizzate, se non espressamente prevista ed autorizzata da questa Autorità Idraulica;
- 5) sono vietati, a pena di decadenza, la cessione totale o parziale della concessione di sfalcio così come il subaffitto in tutto o in parte dei terreni in concessione; l'eventuale affidamento a terzi dovrà essere comunicato, per iscritto, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio delle operazioni da parte del terzista stesso;
- 6) il concessionario dovrà comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di ragione sociale, di residenza o altro;
- 7) il concessionario è pienamente consapevole che per i danni provocati alle opere e/o persone dal corso d'acqua, non potrà avanzare alcuna pretesa né al concedente, né a terzi non responsabili;
- 8) deve sempre essere garantito l'accesso ai tecnici ed ai mezzi operativi della Autorità Idraulica e/o del Consorzio di Bonifica;
- 9) dall'esecuzione delle opere di sfalcio non devono conseguire danni alle opere, pertinenze idrauliche e a quant'altro esistente o posto a servizio del corso d'acqua;
- 10) il concessionario deve mantenere sempre sgombra la sommità arginale in modo da consentire anche il transito dei mezzi di manutenzione del concedente e/o del consorzio; deve mantenere altresì sgombre le scarpate arginali per l'eventuale deposito provvisorio di materiale di risulta da interventi realizzati dall'Autorità Idraulica; sulla stessa fascia non devono essere messe a dimora piantagioni o arbusti di qualsiasi genere, né installate costruzioni, anche se a titolo precario;
- 11) Il concessionario provvederà al recupero di materiali che dovessero cadere in acqua;
- 12) il ripristino di eventuali danni alle opere e/o manufatti esistenti nell'area concessa e a quanto eventualmente ricadente nella fascia di servitù idraulica, anche se causati senza dolo, dovrà essere eseguito a cura e spese del concessionario senza rivalsa di pretese, previo accordi e secondo le prescrizioni del concedente;
- 13) gli interventi oggetto della presente concessione devono essere realizzati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela ambientale, paesaggistica e della navigazione;
- 14) il concessionario è sempre responsabile di tutti i danni causati a persone e/o cose durante l'attività concessa e solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità da eventuali incidenti che potrebbero verificarsi durante le operazioni di sfalcio;
- 15) il concessionario, a conoscenza delle condizioni di giacitura del corso d'acqua, è obbligato ad assumere tutte le cautele necessarie per tutelarsi dagli effetti negativi delle acque, cautele che devono essere preventivamente concordate con il concedente, lasciando indenne questa

Amministrazione e/o il Consorzio di Bonifica da ogni responsabilità conseguente a tracimazioni, erosioni, infiltrazioni o sifonamenti del corso d'acqua;

- 16) previa richiesta all'Amministrazione concedente, il concessionario potrà effettuare operazioni di taglio piante che dovranno rispettare il ciclo vegetativo delle stesse e pertanto devono essere eseguite nel periodo tra il 1° ottobre e il 15 marzo (stagione silvana) di ogni anno, previo benessere e nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente.

#### **ARTICOLO 4 – Prescrizioni particolari specifiche per l'esecuzione**

L'attività in generale deve essere funzionale alla buona conservazione delle opere idrauliche, atteso che il manto erboso e relativo cotico formano protezione e consolidamento al corpo arginale.

Il concessionario è altresì obbligato, a pena di decadenza dalla concessione, al rispetto delle prescrizioni che di seguito si riportano:

- 1) e' vietato nel modo più assoluto il dissodamento dei terreni concessi, la loro concimazione ed il pascolo del bestiame;
- 2) lo sfalcio o l'asporto dei prodotti dovrà essere fatto senza alterare minimamente l'integrità delle sponde, degli argini e delle loro pertinenze e senza ostacolare il libero esercizio delle servitù di passaggio; si sottolinea l'obbligo di mantenere in efficienza la viabilità arginale compresa nel lotto assegnato;
- 3) e' proibito formare depositi di prodotti o altro sull'area demaniale in concessione, pertanto gli stessi dovranno essere allontanati oltre la zona di rispetto arginale subito dopo la raccolta;
- 4) il concessionario è tenuto a mantenere i sedimenti demaniali nelle medesime condizioni in cui versano alla data della consegna; ed è tenuto a segnalare tempestivamente all'Autorità Idraulica eventuali danni (frane, cedimenti o altro) dei rilevati arginali.

In ogni caso nessun compenso spetterà al concessionario per perdita di prodotti in conseguenza di lavori idraulici, nonché per l'occasionale passaggio di greggi in transumanza.

#### **ARTICOLO 5 - Regolare esecuzione delle attività**

Il concessionario, effettuate le operazioni di sfalcio e raccolta dei prodotti erbosi secondo le modalità indicate all'art. 2, dovrà prontamente comunicare in forma scritta alla scrivente Amministrazione la fine delle attività.

L'Ufficio, a seguito di sopralluogo, redigerà una relazione tecnica sull'esecuzione delle operazioni di sfalcio eseguite.

Ove il concessionario riconosca, per ragioni di migliorie finalizzate all'espletamento della concessione, la necessità di eseguire lavori che non alterino lo stato dei luoghi, deve chiederlo per iscritto all'Amministrazione concedente.

#### **ARTICOLO 6 – Durata della concessione**

La concessione avrà la durata di anni 6 (sei) fino al \_\_\_\_\_.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la presente concessione in qualsiasi momento, con preavviso di giorni 30 (trenta), qualora a suo insindacabile giudizio essa risultasse di pregiudizio agli interessi pubblici, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere, salvo il rimborso dei canoni, eventualmente già corrisposti, in relazione al periodo di concessione non goduta. In caso di revoca il concessionario dovrà provvedere alla rimessa in pristino stato delle aree oggetto di concessione a sua totale cura e spese e nel termine che gli verrà fissato dall'Amministrazione concedente.

#### **ARTICOLO 7 – Canone di concessione**

Il canone annuo di concessione è quantificato per Ha \_\_\_\_\_ a € \_\_\_\_/ha.

Il concessionario corrisponderà alla Regione del Veneto, di anno in anno, a decorrere dalla data di concessione il canone di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) aggiornato annualmente al 100% in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione.

Il mancato pagamento anche di una sola annualità di canone potrà dar luogo a decadenza dalla concessione. Questa interverrà, senza ulteriore avviso, qualora il concessionario non avrà provveduto alla regolarizzazione delle somme dovute, allo scadere del trentesimo giorno dal ricevimento del sollecito di pagamento da parte del concedente inviato a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il canone sarà dovuto nell'intera misura sopra determinata anche se il concessionario dovesse non utilizzare, in toto o in parte, l'area demaniale oggetto della presente concessione. L'eventuale riduzione del canone sarà determinata solo in conseguenza di specifiche disposizioni dell'Amministrazione concedente di riduzione dell'area concessa o di sospensione della concessione stessa.

Detto canone potrà essere rivisto sulla base di eventuali successive modifiche della legislazione vigente in materia. In tal caso si provvederà d'ufficio al calcolo del relativo conguaglio.

L'eventuale riscontro dell'utilizzo di un'area demaniale di dimensioni superiori rispetto a quanto concesso comporterà l'immediato pagamento del canone integrativo dovuto, nonché l'avvio del procedimento di revoca/regolarizzazione della concessione.

#### **ARTICOLO 8 - Cauzione**

Il concessionario dovrà prestare una cauzione dell'importo pari ad una annualità del canone offerto per lo sfalcio.

Tale deposito cauzionale potrà essere restituito su richiesta della ditta affidataria, al termine della concessione solo se il Concessionario avrà ottemperato a tutti gli obblighi e prescrizioni di cui al presente disciplinare ed a condizione che non esistano pendenze per danni o cause di danni possibili, imputabili al Concessionario, oppure a terzi, per il fatto dei quali il Concessionario debba rispondere.

In tali casi, l'Amministrazione regionale avrà piena facoltà di procedere, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione.

#### **ARTICOLO 9 – Richiami a disposizioni e regolamenti**

La concessione s'intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi, Regolamenti vigenti o che verranno emanati in materia di Polizia Idraulica.

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni previste nella L.R. 9 agosto 1988 n. 41, e di tutte le norme regolamentari, concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Copia del presente disciplinare facente parte integrante del testo del decreto di Concessione deve essere conservato in cantiere dal giorno d'inizio e fino all'ultimazione delle opere.

#### **ARTICOLO 10 – Sanzioni**

L'inosservanza da parte del concessionario delle condizioni contenute nel presente disciplinare potrà costituire causa di decadenza dalla concessione con preavviso di 30 (trenta) giorni e di incameramento della cauzione di cui all'art. 8.

Resta convenuto che in caso di inadempienza del concessionario i lavori relativi saranno eseguiti a cura dell'Amministrazione concedente con addebito della spesa a carico del Concessionario.

#### **ARTICOLO 11 – Spese**

Tutte le spese del presente atto, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del Concessionario.

**ARTICOLO 12 – Controversie**

Per qualsiasi controversia inerente la presente concessione è competente il Foro di Venezia.

**ARTICOLO 13 – Rinvio**

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile.

Si fa, altresì, rinvio alle disposizioni contenute nel Protocollo di Legalità sottoscritto in data 7 settembre 2015 tra la Regione del Veneto, gli Uffici Territoriali del Governo, l'Associazione Regionale dei Comuni del Veneto (ANCI Veneto) e l'Unione Regionale delle Province del Veneto (URPV), in quanto applicabile.

Letto, accettato e sottoscritto

Per la Ditta

Per UO Genio Civile di Padova  
Il Direttore  
dott. ing. Fabio Galiazzo